

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-2190 del 07/05/2018
Oggetto	Sito SACMI IMOLA Via San Lorenzo, loc. Salvaterra, Comune di Casalgrande (RE), Approvazione Analisi di Rischio sito specifica ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs.152/06.Proponente Sacmi Imola s.c.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-2277 del 07/05/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno sette MAGGIO 2018 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

OGGETTO: Sito SACMI IMOLA Via San Lorenzo, loc. Salvaterra, Comune di Casalgrande (RE):
Approvazione Analisi di Rischio sito specifica ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs.152/06.
Proponente Sacmi Imola s.c.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con l'art. 16 comma 2 della Legge Regionale n. 13/2015 (emessa a seguito del Riordino delle funzioni amministrative previste dalla Legge n.56 del 2014), viene stabilito che mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia, la Regione esercita, in materia ambientale, le funzioni di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo nelle materie previste all'articolo 14, comma 1, fra cui la gestione dei rifiuti e dei siti contaminati. Nelle stesse materie sono esercitate attraverso l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia tutte le funzioni già esercitate dalle Province in base alla Legge Regionale n.5 del 2006.
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2173/2015 approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e la Deliberazione n. 2230/2015 stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Visto:

- il piano di caratterizzazione approvato dalla Provincia di Reggio Emilia con protocollo n. 15959/7/2010 del 19/03/2013;
- il documento "Risultanze della caratterizzazione e Analisi di Rischio Sito specifica", datato 29/10/2014 (acquisito dalla Provincia di Reggio Emilia al Prot. n. 61382 del 10/11/2014), da cui risultano superamenti nella matrice sottosuolo ai limiti della tab.1 col.B all. 5, titolo V, parte IV del D.Lgs. 152/2006 per i parametri idrocarburi pesanti nel sondaggio S37 e per idrocarburi pesanti e idrocarburi leggeri nel fondo/parete scavo conseguente alla asportazione di un serbatoio interrato destinato allo stoccaggio di gasolio. Le analisi sulle acque prelevate dal piezometro Pz1, hanno mostrato rispetto dei limiti delle concentrazioni soglia previste dalla tabella 2 dell'allegato 5 alla parte IV del D.Lgs 152/06 per tutti i parametri ricercati.
- La nota datata 23/12/1015, acquisita dalla Provincia di Reggio Emilia con prot. n. 65518 del 24/12/2015, con cui la Ditta, a seguito dei risultati della caratterizzazione, ha ri-perimetrato l'area potenzialmente contaminata, delimitando l'area in cui è necessario condurre ulteriori attività previste dall'art. 242 del D.Lgs. 152/2006, alla zona del sondaggio S37 e dello scavo conseguente alla rimozione del serbatoio suddetto, in

cui si sono riscontrati superamenti alle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) per siti ad uso commerciale e industriale (tab. 1, col.b, all. V, titolo V, parte IV del D.Lgs. 152/06), richiedendo inoltre di stralciare l'area dello stabilimento SACMI IMOLA in cui la caratterizzazione ha già accertato l'assenza di superamenti delle CSC suddette, in modo da consentire alla Ditta di avviare opere di riqualificazione aziendale.

- il prot. n. 1658 del 18/02/2016 di ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni, nel frattempo subentrata nel procedimento in base alla L.R. 13/2015 di riordino delle funzioni amministrative, con cui la Stessa ha preso atto che la zona esterna alla ri-perimetrazione del sito potenzialmente contaminato, considerato il rispetto delle CSC verificato nel corso delle indagini di caratterizzazione, non è interessata da ulteriori attività di bonifica e tale zona si intende esclusa dalle procedure inerenti la bonifica di siti inquinati ai sensi del D.Lgs. 152/2006.

- il documento "Analisi di rischio sito-specifica ai sensi del D.Lgs.152/06 - Area serbatoio - Aggiornamento a seguito della CdS del 07/09/2017" datata novembre 2017, trasmessa in data 29/11/2017 ed acquisita da ARPAE con prot. 14020 del 29/11/2017, riferito all'area potenzialmente contaminata, in cui si riportano i risultati di ulteriori indagini effettuate sul suolo, che hanno riscontrato superamenti delle concentrazioni di riferimento (CSC di Tab. 1/B Allegato 5 Parte IV Titolo V D.lgs. 152/06) tra -3.0 e -9.0 m dal piano campagna per idrocarburi pesanti $C>12$ e idrocarburi leggeri $C\leq 12$ nel sondaggio S37ter, la documentazione tecnica e l'elaborazione dell'analisi di rischio sito specifica relativa al sito.

Tenuto conto che:

- A seguito della ri-perimetrazione del sito potenzialmente contaminato, a circa 15 m dalla nuova area delimitata, è stato posizionato il piezometro (Pz3), finestrato da -25 a -35 m di profondità e posto a valle di flusso della falda rispetto ove erano stati osservati i superamenti delle CSC, previsto come punto di conformità delle acque (POC). I risultati delle analisi chimiche effettuate sulle acqua prelevate da tale piezometro in data 1 e 2 agosto 2017, trasmessi dalla Ditta in data 01/09/2017 ed acquisiti da ARPAE al prot. 10146 del 01/09/2017, risultano conformi ai limiti di tab.2, all.5, titolo V, parte IV del D.Lgs. 152/2006 per il parametro idrocarburi totali come n-esano.

- Nelle pertinenze del sito vi è un pozzo ad uso anti-incendio che, da quanto si evince da precedenti relazioni in atti relativi ad altri procedimenti (relazione tecnica datata luglio 2006 di Geotecch), è di profondità -57 m dal piano campagna con finestre non certe da -40 a -45 m dal piano campagna e da -51 m a -57 m dal piano campagna.

Dato atto che la suddetta Analisi di Rischio datata novembre 2017, è stata valutata nel corso della Conferenza dei Servizi del 22/03/2018, indetta da ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia. Detta Conferenza ha espresso esito favorevole all'approvazione del documento di Analisi di Rischio

presentato e alla conclusione positiva del procedimento, in quanto gli esiti della procedura dell'Analisi di rischio hanno dimostrato che le concentrazioni dei contaminanti presenti nel sito sono inferiori o pari alle concentrazioni soglia di rischio determinate dalla medesima.

Su proposta del Responsabile del Procedimento,

DETERMINA

- **di approvare** il documento di Analisi di Rischio presentato, datato novembre 2017, riguardante il sito SACMI IMOLA Via San Lorenzo, loc. Salvaterra, Comune di Casalgrande (RE), che ha determinato le seguenti CSR per la matrice suolo insaturo profondo:

- Idrocarburi leggeri (C≤12) CSR= 970 mg/kg s.s.;
- Idrocarburi pesanti (C>12) CSR= 6.000 mg/kg s.s..

- **di dichiarare** la conclusione positiva del procedimento di Analisi di Rischio in quanto gli esiti della procedura della medesima Analisi di Rischio hanno dimostrato che le concentrazioni dei contaminanti presenti nel sito sono inferiori o pari alle suddette concentrazioni soglia di rischio,

- **di prescrivere** quanto segue:

1) Lo scavo effettuato per l'asportazione della cisterna contenente gasolio deve essere ripristinato con materiale idoneo, di cui si deve fornire copia della documentazione ad ARPAE Servizio Territoriale;

2) Deve essere ripristinato il manto in asfalto impermeabile. Tale manto di pertinenza dell'area esaminata deve essere mantenuto in perfetto stato nel tempo;

3) Deve essere effettuato un monitoraggio di conformità al POC (Pz3) e al pozzo anti-incendio posto nelle pertinenze del sito, con la seguente frequenza: per 2 anni nelle 4 stagioni (n.4 monitoraggi all'anno) e successivamente per ulteriori 3 anni con cadenza semestrale (n.2 monitoraggi all'anno), dandone comunicazione almeno 10 giorni prima al Servizio Territoriale Arpae competente.

- **di trasmettere** il presente provvedimento a: Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia distretto di Scandiano, Comune di Casalgrande, Provincia di Reggio Emilia Servizio Pianificazione Territoriale e Sacmi Imola s.c.

Si informa che i risultati dell'AdR rimangono validi fino a che gli usi del suolo e le condizioni al contorno che permettono l'accettabilità del rischio non subiscono variazioni rispetto a quanto approvato.

Si ricorda che così come precisato anche dalla Circolare regionale Prot. AMB/DAM 06/83333 del 20.09.2006, gli usi del suolo e le condizioni al contorno che permettono l'accettabilità del rischio connesso al sito devono diventare vincoli che, sia il Comune che la Provincia, devono registrare nelle proprie documentazioni di competenza nell'ambito, rispettivamente, della Pianificazione urbanistica e della pianificazione territoriale.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

IL DIRIGENTE di Arpae
Struttura Autorizzazioni e Concessioni
D.ssa Valentina Beltrame
firmato digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.